

Il referendum e le ragioni della raccolta di firme in corso

la Redazione

La raccolta di almeno 500.000 firme di elettori è l'obiettivo da raggiungere nel termine breve del 30 gennaio 2026 a sostegno della richiesta di referendum presentata da 15 cittadini sul testo della legge costituzionale recante “ *Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare*”, pubblicato nella G.U. n. 253/2025.¹

Il testo di legge è stato approvato in seconda votazione dalla Camera il 18 settembre 2025 e dal Senato il successivo 30 ottobre, con una maggioranza parlamentare inferiore ai due terzi, sicché ai sensi dell'art. 138 della Costituzione è sottoposto a referendum popolare se, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione, è richiesto da un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La richiesta di referendum è ammessa entro 30 giorni dalla presentazione, come previsto dalla legge 352/1970.

Nell'esercitare un diritto di partecipazione democratica costituzionalmente garantito, un gruppo di cittadini ha presentato una richiesta di referendum, formulando un quesito che richiama gli articoli della Costituzione che vengono modificati e cioè gli artt. 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1.

L'iniziativa non può ritenersi preclusa dalla presentazione delle precedenti quattro richieste, due avanzate da deputati e senatori dei partiti di maggioranza e due da deputati e senatori dei partiti di opposizione, richieste che con ordinanza del 18.11.2025 (dep. 20.11.2025) la Corte di cassazione ha dichiarato conformi alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge 352/1970, dichiarando

¹ *Comunicato Cassazione GU n. 295 del 20.12.2025
20251220_295.pdf

*Comunicato stampa dei promotori del referendum
1766349674_comunicato-stampa-def-con-occhiello.pdf

altresì la legittimità del quesito che si limita a riprodurre il titolo del testo della legge costituzionale.

Anche dopo tale ordinanza deve, infatti, ritenersi persistente l'interesse di uno dei soggetti legittimati, nella specie i cittadini, a presentare una nuova richiesta referendaria nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo di legge, raccogliendo entro detto termine le firme necessarie di 500.000 elettori.

Un interesse che è espressione dei diritti e delle facoltà che la legge riconosce separatamente e autonomamente ai diversi soggetti legittimati alla richiesta di referendum e che non si esaurisce con l'approvazione della richiesta presentata da uno o più di tali soggetti, anche perché l'ammissibilità della iniziativa referendaria comporta l'attribuzione ai cittadini presentatori (almeno in numero di dieci) del ruolo di "promotori del referendum", consentendo una interlocuzione durante la campagna referendaria con gli altri soggetti coinvolti e contribuendo alla piena e democratica informazione dei cittadini elettori.²

L'iniziativa in corso è quindi destinata ad incidere sulla data di indizione del referendum. È ragionevole, infatti, ritenere che solo dopo la scadenza del termine di tre mesi dall'approvazione del testo di legge, all'esito favorevole della procedura ed entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di ammissione, potrà essere indetto il referendum con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, con fissazione della data tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto (*artt.12,13 e 15 legge 352/1970*).

Una procedura complessa che richiede la massima attenzione e la partecipazione da parte dei cittadini, sollecita una riflessione ampia e consapevole sulla portata e sugli effetti di una riforma costituzionale che non sembra risolvere alcuno dei problemi che da anni affliggono la giustizia, come i tempi dei processi e le carenze di organico del personale di magistratura, l'eccesso di leggi e regolamenti che genera una ipertrofia normativa e difformità interpretative, il ricorso privilegiato e/o rafforzato alla sanzione penale in risposta a

² V. in tal senso : Carnevale, *Ma la data di svolgimento del referendum costituzionale è davvero liberamente disponibile ?*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2005; Luccioli, *L'indizione del referendum nel rispetto delle regole*, in *Giustizia Insieme* - 5.1.2026; De Minico,

complesse problematiche sociali , le persistenti e gravi carenze del sistema penitenziario.

Un lungo elenco di problematiche che una separazione delle carriere tra giudici e PM e l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare non scalfiscono in alcun modo.

Si aggiunga che già con la riforma Cartabia sono state introdotte forti limitazioni al passaggio tra funzione giudicante e requirente, tant'è che secondo le rilevazioni più recenti del CSM il cambio di funzioni interessa una percentuale molto bassa di magistrati che si aggira sullo 0,5 % , percentuale che in passato si è comunque mantenuta sempre bassa, seguendo negli anni un andamento decrescente. Un dato che, già nel corso dell'audizione alla Camera del 23 luglio 2024, la Prima Presidente della Corte di cassazione, Margherita Cassano, aveva illustrato, precisando che *“negli ultimi cinque anni è pari allo 0,83 % la percentuale di pubblici ministeri che sono passati a funzioni giudicanti e allo 0,21 % la percentuale dei giudici che sono passati alle funzioni requirenti”*, aggiungendo che a suo parere la riforma *“ha un valore simbolico più che realmente incidente sull'assetto della magistratura”*.³

È dunque legittimo l'interrogativo del perché di una modifica della Costituzione, con una separazione tra giudici e PM, sostanzialmente già prevista ed operante, e la istituzione di un giudice disciplinare che dovrà superare i dubbi di costituzionalità già avanzati da studiosi ed operatori del diritto in relazione all'art. 102 della Costituzione; un interrogativo che sollecita tutti alla riflessione, alla partecipazione e al confronto.

Un unico filo conduttore sembra legare i punti salienti della riforma, da una separazione già esistente nell'ordinamento ad una duplicazione dell'organo di autogoverno, con due Consigli superiori della magistratura, uno per i giudici e uno per i PM, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica e composti per la componente togata mediante sorteggio puro e per la componente laica mediante sorteggio mitigato, che attinge cioè ad un elenco di soggetti predisposto dal Parlamento. All'evidenza, viene indebolita l'azione dei componenti togati, non necessariamente dotati delle capacità

³[evento](#) | [WebTV](#)

propriamente richieste dalla nuova carica, e viene invece potenziato il ruolo della componente laica, preventivamente selezionata dal potere politico.

Una ulteriore delegittimazione dei magistrati passa, altresì, attraverso la istituzione di un'Alta Corte disciplinare autonoma, cui sono attribuite le competenze sui procedimenti disciplinari oggi spettanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Ed infatti, sempre con il metodo del sorteggio secco sono eletti i nove magistrati (su quindici membri) chiamati a comporre l'Alta Corte, laddove i membri laici sono individuati dal Parlamento prima della loro estrazione.

E sarà sempre l'Alta Corte disciplinare a decidere sulle impugnazioni dei magistrati avverso le decisioni emesse dalla stessa Corte in diversa composizione, laddove oggi l'impugnazione si propone con ricorso per cassazione, come previsto dall'art. 111 della Costituzione.

Su questi punti di particolare importanza non può non svolgersi un dibattito il più ampio possibile e in tempi adeguati, al fine di mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere, sia pure in termini generali, la portata e gli effetti di una riforma sulla quale saranno poi chiamati a votare, una riforma che investe e mette in discussione il ruolo della giurisdizione all'interno della nostra democrazia costituzionale, in un momento storico segnato da una forte tensione tra potere politico ed organi di controllo e di garanzia⁴.

Queste le ragioni che hanno spinto un gruppo di cittadini a presentare una richiesta di referendum e a promuovere la raccolta delle 500.000 firme nel termine di tre mesi dalla data di approvazione del testo di legge costituzionale (30.10.2025).

I tempi sono stringenti, ma la posta in gioco con una modifica di ben sette articoli della nostra Carta costituzionale richiama tutti ad un senso di cittadinanza attiva e spinge alla partecipazione e al confronto per una scelta libera e consapevole.

*Per firmare, cliccare sul link [Referendum](#)

⁴ V. A. D'Andrea, *La ragione di fondo che rende inaccettabile il mutamento costituzionale della riforma Nordio*, in *Appunti di cultura e politica*, 2.1.2026